



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TENELLA SILLANI	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELE PERSANO

Seduta del 22/07/2020

FATTO

Nel presente procedimento il ricorrente afferma quanto segue:

- è contitolare di 12 buoni fruttiferi postali, emessi tra il 09.07.1986 e il 20.02.1987 appartenenti alla serie "Q/P";
- tutti i predetti buoni sono stati emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 e presentano sul fronte il timbro con la dicitura "SERIE Q/P" e sul retro la stampigliatura, sempre mediante timbro, dei nuovi tassi di interesse fino al 20° anno;
- al momento della richiesta di liquidazione, l'intermediario non ha tenuto in considerazione gli interessi e l'aggregato bimestrale previsto sui titoli per il periodo dal 20° anno fino al 31.12 del 30° anno solare successivo a quello di emissione;
- per il periodo dal 21° al 30° anno, tutti i buoni riportano la dicitura *"più lire [importo che varia a seconda del BFP] per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*;
- l'emissione dei titoli con la predetta dicitura per i tassi di interesse dal 21° al 30° anno ha ingenerato un legittimo affidamento, meritevole di tutela, in ordine al non mutamento dei criteri di rimborso previsti per tale periodo;
- non è ammissibile l'eterointegrazione del contratto in base al regime speciale introdotto dal D.M. 13.06.1986, in cui, dato anche il rango di fonte non primaria, non possono rinvenirsi norme imperative in grado di operare una sostituzione cogente di regole



contrattualmente definite (cfr. Collegio di Coordinamento n. 5676/2013);

- il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne dispone l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime (cfr. Cass. SS.UU. n. 13979/2007).

Il ricorrente chiede, dunque, all'Arbitro di voler accertare il proprio diritto ad ottenere il riconoscimento degli interessi in conformità a quanto originariamente previsto e riportato sul medesimo titolo, in particolare con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno. Chiede altresì il rimborso delle spese sostenute.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario chiede il rigetto del ricorso affermando quanto segue:

- i buoni in controversia appartengono a tutti gli effetti alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986;
- detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il 20° anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;
- i buoni in controversia sono stati emessi sui moduli della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie;
- in applicazione del disposto dell'art. 5 del D.M., era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P);
- un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione poiché l'avvenuta apposizione dei timbri prescritti – pur in assenza di un'espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al 20° anno – appare pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall'appellante come appartenente alla nuova serie "Q" e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime (cfr. Corte di Appello di Milano, sent. 5025 del 16.12.2019);
- non è invocabile il principio dell'affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l'ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. SS.UU. 3963/2019);
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007, riguarda un caso del tutto differente rispetto a quello in controversia (buoni emessi su moduli di serie non più in vigore e senza indicazioni relative alla nuova serie e ai nuovi rendimenti) e comunque esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l'indicazione di una sigla e di condizioni diverse.

L'intermediario richiama ed allega inoltre svariate pronunce di merito (oltre alla sentenza della Corte Costituzionale del 20.02.2020 in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 173 del D.P.R. 156/1973 nella parte in cui "*consentiva di estendere, con decreto del*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso”.)

Successivamente, in sede di repliche, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso precisando che:

- la Suprema Corte ha ribadito che *“il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli è destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”* e che le risultanze letterali dei buoni possono essere superate solo da eterointegrazioni successive all'emissione; (cfr. ordinanza n. 4761/2018);
- il contratto concluso con la sottoscrizione dei buoni prevedeva l'impegno vincolante dell'intermediario di assicurare, per l'ultimo decennio, un rendimento superiore a quello previsto dal D.M. del 13.06.1986;
- l'intermediario avrebbe dunque dovuto apporre sul retro del buono un timbro modificativo dei rendimenti, secondo la tabella allegata al predetto D.M., anche per il periodo dal 21° al 30° anno;
- in assenza di tale indicazione, o di altra di contenuto equivalente, nessuna modifica è stata apportata per il rendimento dell'ultimo decennio e deve dunque essere corrisposta la rendita fissa bimestrale, non capitalizzata, riportata a tergo del buono (cfr. Trib. di Milano, sentenza n. 91/2020);
- non è rilevante che nel corso dell'investimento si sarebbero alternati due regimi di interessi diversi, poiché nessuna norma di legge impedisce l'esistenza di un titolo *“ibrido”*;
- la vicenda affrontata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3963/2019, richiamata dall'intermediario, è del tutto inconferente rispetto al caso in esame;
- anche la pronuncia della Corte Costituzionale n. 26 del 20.02.2020 risulta essere del tutto irrilevante rispetto all'oggetto del contendere;
- l'ulteriore giurisprudenza prodotta dall'intermediario è inconferente perché relativa a buoni emessi ante D.M. 13.06.1986 o è addirittura contraria alle tesi sostenute;
- molte delle sentenze/decisioni prodotte sono pronunce di primo grado che possono ritenersi superate dalla giurisprudenza delle rispettive Corti d'Appello;
- anche il Collegio di Coordinamento ABF ha ribadito l'evidente violazione delle disposizioni normative operata dall'ente emittente, il quale non ha apposto sul retro del buono l'indicazione dei nuovi tassi di interesse della serie Q per tutti e trenta gli anni dell'investimento, lasciando invariati i rendimenti della precedente serie P per il periodo dal 21° al 30° anno;
- così facendo l'emittente ha ingenerato il legittimo affidamento dei sottoscrittori che il rapporto negoziale prevedesse per l'ultimo decennio i rendimenti della serie P, immediatamente percepibili e ben visibili sul titolo (cfr. Collegio di Coordinamento – dec. 6142/2020).

Il cliente produce svariate pronunce di merito e di legittimità e alcune decisioni ABF affermando che, in fattispecie del tutto analoghe alla presente, è stato riconosciuto il legittimo affidamento dei risparmiatori, con la condanna dell'intermediario alla corresponsione dei rendimenti previsti dalla serie P per gli ultimi dieci anni d'investimento.

DIRITTO

Nella presente controversia la doglianza della parte ricorrente attiene al diritto a percepire la corresponsione dei rendimenti per l'ultimo decennio, dal 21° al 30° anno, previsti sulla



tabella a stampa posta a tergo di 12 BFP, appartenenti tutti alla serie Q/P ed emessi nel periodo compreso tra il 09.07.1986 e il 20.02.1987.

Dall'analisi dei BFP in atti, si nota che l'intermediario ha regolarmente apposto i timbri modificativi dei rendimenti per il primo ventennio, secondo la normativa vigente in materia. I rendimenti del primo ventennio di durata dei BFP, pertanto, devono essere calcolati sulla base di quanto indicato su tali timbri modificativi.

Risulta, tuttavia, che non sono stati apposti timbri modificativi in relazione ai rendimenti dell'ultimo decennio.

La questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario.

Si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5674/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007 - ha riconosciuto che "con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono".

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

Nel caso di specie si rileva innanzitutto che i buoni oggetto di controversia sono stati emessi successivamente all'emanazione del decreto ministeriale 13.06.1986, il quale stabilisce (art. 5), per quanto interessa in questa sede, che *"Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi"* (art. 4). *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Il richiamato orientamento ha trovato recente conferma con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 03.04.2020, con la quale, in merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo anche per il periodo dal 21° al 30° anno, è stato affermato che *"Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) -*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)"

...omissis...

"In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta"

Orbene nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, i buoni dedotti nella parte anteriore sono stati correttamente individuati dall'ufficio postale, con la serie "Q/P".

Come visto, sul retro di ogni titolo risulta essere anche stato apposto un timbro relativo ai tassi fino al ventesimo anno. Manca invece nel timbro l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno. L'unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimane perciò quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo, che pertanto deve trovare applicazione nella determinazione del rendimento.

Non può trovare accoglimento l'ulteriore domanda accessorie formulata, di refusione delle spese di assistenza legale, conformemente al consolidato orientamento di questo Arbitro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI